

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE UNIONE SOLIDALE**

TITOLO PRIMO - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore"), un'associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro e avente finalità sociale, denominata: **COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE UNIONE SOLIDALE** che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata: **C.E.R. UNIONE SOLIDALE** (d'ora in avanti "l'Associazione").
2. L'Associazione utilizzerà l'indicazione di **Ente del Terzo Settore** o l'acronimo **E.T.S.** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico solo a seguito dell'iscrizione nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore e a condizione della permanenza nella sezione "Altri enti del Terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in Caserta (CE) alla Via Enrico Tazzoli n. 43.
2. L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del medesimo comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non comporta modifica dello Statuto.
3. L'Associazione potrà istituire, con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci, sedi secondarie, sedi amministrative e unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi.
4. Le configurazioni di autoconsumo che l'Associazione C.E.R. UNIONE SOLIDALE può gestire possono essere ubicate anche in comuni diversi da quello della sede legale.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. L'Associazione potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, che contestualmente fisserà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale.

Art. 4 – Finalità e attività

1. L'obiettivo prevalente dell'Associazione **COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE UNIONE SOLIDALE** è quello di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari o di lucro.
2. L'Associazione non ha finalità di lucro, opera nel pieno rispetto della dignità dei propri associati e della collettività ispirandosi a principi di democrazia, uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso come anche previsto dalla Costituzione.
3. L'Associazione svolge in favore dei propri associati e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le attività previste per la Comunità Energetica dalla Direttiva UE n. 2018/2001 e dalla Direttiva UE n. 2019/944 (recepite nell'ordinamento italiano con vari provvedimenti di cui l'ultimo, ad oggi, è il Decreto Legislativo 199/2021), così realizzando in via esclusiva o prevalente le seguenti attività di interesse generale previste dal Codice del Terzo settore all'art. 5, comma 1, lettere:
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le iniziative che l'Associazione si propone di realizzare in favore dei propri membri o soci consistono nel facilitare l'accesso a prezzi accessibili ad energia da fonti specifiche, come le rinnovabili, mettendo in relazione tutti i consumatori che vogliono partecipare direttamente alla produzione, al consumo o alla condivisione dell'energia da fonte rinnovabile attraverso la realizzazione e gestione di configurazioni di comunità di energia rinnovabile, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 42 bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e disciplinate ultimamente con Decreto legislativo 199/2021. La produzione di energia avviene esclusivamente attraverso impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, che possono essere detenuti dalla configurazione di comunità energetica rinnovabile a titolo di proprietà ovvero attraverso la piena disponibilità sulla base di un titolo giuridico anche diverso dalla proprietà (quali, a titolo d'esempio, usufrutto, ovvero titoli contrattuali o altri titoli quali il comodato d'uso), a condizione che la mera detenzione o disponibilità dell'impianto sulla base di un titolo diverso dalla proprietà non sia di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi della comunità.

L'Associazione si propone di operare in campo sociale, culturale ed istituzionale al fine di promuovere:

- la tutela dell'ambiente;
- il risparmio energetico;
- la diffusione delle fonti di energia rinnovabile;
- la produzione di energia sul territorio;
- l'autosufficienza energetica;
- il contrasto alla povertà energetica;

e a tal fine promuove e cura la nascita e la gestione di configurazioni di comunità di energia rinnovabile per la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo tra soggetti produttori e consumatori.

A tal fine l'Associazione potrà, nel rispetto dell'obiettivo principale (che è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari) partecipare alla generazione di energia da fonti rinnovabili e all'aggregazione, distribuzione, fornitura, stoccaggio di tale energia finalizzati all'utilizzo da parte dei membri nonché promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e offrire servizi ancillari e di flessibilità, il tutto in conformità e secondo quanto ammesso dalla legislazione o regolazione normativa statale.

Inoltre, l'Associazione potrà, sia direttamente che mediante terzi:

- realizzare convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili;
- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore dei propri membri o soci per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione dei propri associati e/o aderenti;
- realizzare impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo al fine di permettere agli associati di ottenere agevolazioni e/o riduzioni tariffarie per l'acquisto di energia, ciò anche in considerazione degli incentivi promossi dalle autorità decisorie e/o regolatorie per lo sfruttamento delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile così come definite dalla legge e dai regolamenti.
- partecipare ad attività che siano di stimolo per l'ideazione, lo sviluppo, la sperimentazione e la partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita dell'energia e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- supportare attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;

- partecipare ad attività di pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili;
 - promuovere le attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
 - aderire a partnership nazionali e internazionali e/o entrare in altri organismi privati e/o pubblici aventi finalità affini, per lo sviluppo dell'oggetto sociale;
 - organizzare di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica.
4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile; potrà prestare qualunque servizio e svolgere qualunque altra attività connessi ed affini agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.
 5. Le configurazioni di comunità energetica cui l'Associazione dà vita, organizza e gestisce, rispettano tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento alle condizioni previste per il contratto di diritto privato di cui all'art. 42 bis del D.L. 162/2019, descritte al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa approvate dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) in data 20 dicembre 2020 e ss.mm.ii. e da norme successive in materia.
 6. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale esclusivamente ai fini del perseguimento dell'obiettivo prevalente e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowd funding). È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.
 7. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore con rapporto di subordinazione o autonomo rispetto all'Associazione.

TITOLO SECONDO - I SOCI

Art. 5 – Soci

1. Il numero dei soci dell'Associazione è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione coloro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
2. L'Associazione e la configurazione di comunità energetica rinnovabile cui dà vita è un soggetto autonomo e ha una partecipazione aperta e volontaria.
I membri o soci della configurazione di comunità energetica possono essere persone fisiche, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, piccole e medie imprese (PMI) purché per queste ultime la partecipazione alla comunità non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale (per il soddisfacimento di tale requisito è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata PMI sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00), enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle

amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a).

3. Ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs 199/2021 all'interno della configurazione di comunità energetica, i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.
4. La configurazione di comunità energetica rinnovabile deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.
5. La partecipazione alla configurazione di comunità energetica rinnovabile è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, purché l'esercizio dei poteri di controllo sia detenuto dai soggetti aventi le caratteristiche di cui punto sub 3 del presente articolo.

Art. 6 – Requisiti e Modalità di adesione

1. La partecipazione all'Associazione è volontaria e aperta a coloro i quali, essendo in possesso dei requisiti e condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta.
2. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.
3. All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto, del regolamento interno e del regolamento della configurazione di comunità energetica rinnovabile cui eventualmente vorrà aderire e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo - conseguente alla sua adesione all'Associazione.
4. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui tali domande sono state presentate. Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.
5. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa (da versare una tantum all'atto dell'ingresso) e al regolare versamento della quota sociale annuale, se prevista. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
6. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci e alla loro partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.
7. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.
8. I soci si distinguono in fondatori e ordinari:
 - **fondatori:** coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;
 - **ordinari:** coloro che chiedono l'iscrizione (diventano soci dopo aver versato la quota associativa);

L'Associazione può conferire la qualifica di socio **onorario** alle persone fisiche che si siano distinte per servizi resi alla comunità cittadina o che si siano distinte per l'impegno nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico. La qualifica di socio onorario abilita la persona cui è stata conferita a poter partecipare alla Assemblea dei soci, senza diritto di voto, con il diritto di esprimere ogni opinione sull'andamento della vita della Comunità.

Il Consiglio Direttivo potrà richiedere al socio onorario di partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo a scopo consultivo.

9. I soci che intendono far parte della configurazione di comunità energetica ed esserne membri fanno parte della configurazione in qualità di clienti finali di energia e/o produttori di energia da fonte rinnovabile.
10. Possono far parte dell'Associazione anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i di comunità energetiche.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:
 - partecipare alle Assemblee;
 - votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
 - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
 - conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i bilanci e consultare i libri sociali. A tal proposito i soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti dell'Associazione di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.
 - rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
2. I soci sono obbligati:
 - a rispettare le norme del presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni approvati e le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - a versare le quote sociali annuali e a tal fine si specifica che l'anno sociale (associativo) coincide con l'anno solare;
 - a versare i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
 - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
 - a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto;
 - alla riservatezza sui fatti e sui documenti dell'Associazione di cui hanno conoscenza; i soci saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti.
3. La partecipazione dei membri o dei soci a una configurazione di comunità di energia rinnovabile prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Art. 8 Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde, estinguendosi il rapporto individuale, per:
 - recesso;

12

- esclusione;
 - decadenza per morosità determinata dal mancato versamento della quota sociale, se prevista;
 - perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto;
 - morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per le persone giuridiche e gli enti.
2. Le cause di estinzione del rapporto individuale soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.
 3. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
 4. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa (versata una tantum) e delle quote sociali annuali versate.
 5. In ogni caso gli associati che abbiano perso o cessato la qualità sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto alla Associazione, anche per investimenti deliberati e maturati fino al momento dell'efficacia della cessazione e qualora partecipanti a una configurazione di comunità energetica sono tenuti a versare eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti dalla comunità.
 6. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Art. 9 – Volontari, dipendenti e collaborazioni

1. Per la realizzazione delle proprie attività l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale.
2. L'Associazione può avvalersi della consulenza di società del settore energetico in grado di seguire tutte le fasi dello sviluppo, costruzione, gestione, i rapporti con altre istituzioni pubbliche e private e qualsiasi altra azione utile alla comunità energetica; l'Associazione può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo con rapporto di subordinazione o autonomo rispetto all'Associazione.

TITOLO TERZO - RISORSE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 10 – Patrimonio ed entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
 - da tutte le entrate e le rendite comunque conseguite.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
 - dal contributo di ammissione;
 - dalle quote associative annuali,
 - dai contributi energetici e dai corrispettivi previsti a favore delle configurazioni di comunità energetiche rinnovabili [i contributi spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie: valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera 727/2022/R/eel dell'ARERA; incentivazione (tariffa premio) dell'energia elettrica condivisa ai sensi del Decreto CER; corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete (RID) da parte del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), ove richiesto]. In merito a tali entrate, resta inteso che una parte sarà destinata alla copertura dei costi della configurazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi amministrativi, realizzazione e gestione impianti di produzione, remunerazione della eventuale messa a disposizione degli impianti di produzione da parte di produttori terzi, ecc. e una parte

sarà destinata ai membri della configurazione direttamente e/o attraverso l'erogazione di servizi e/o realizzazione di iniziative a supporto della comunità secondo quanto verrà stabilito negli specifici regolamenti delle configurazioni;

- da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - da eventuali proventi derivanti dalle iniziative senza scopo di lucro attuate e promosse dall'Associazione;
 - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico; tali fondi, rappresentano delle entrate.
 4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 5. Le entrate derivanti dalle configurazioni di comunità energetica rinnovabile vengono ripartite tra gli aderenti alle configurazioni secondo quanto disciplinato dal regolamento adottato da ciascuna configurazione, fermo restando che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto CER del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.
 6. Durante la vita dell'Associazione non è consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 7. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 11 Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore possibilmente confinalità analoghe, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 12 – Esercizio sociale

1. L'anno sociale coincide con l'anno solare e l'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da - Stato Patrimoniale,
3. Rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri,
4. Relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
5. Il Consiglio Direttivo, entro il mese di aprile di ciascun anno, predispone il bilancio di esercizio e provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione.
6. L'Associazione redige altresì il bilancio sociale nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo.
7. L'Assemblea approva il bilancio di esercizio (unitamente al bilancio sociale, ove la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna) entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
8. Qualora l'Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
9. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da

- all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
10. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci, i quali possono prenderne visione.

TITOLO QUARTO - GLI ORGANI SOCIALI

Art. 13 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiviri (ove nominato).

Art. 14 – Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Essa è il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, in via ordinaria, per l'esame e l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo).
L'Assemblea è convocata inoltre:
 - quando il Presidente lo ritenga opportuno;
 - quando ne sia fatta richiesta, con motivazione scritta, da almeno metà dei soci (in regola con il pagamento della quota sociale annuale, se prevista) o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
6. L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno dieci giorni prima a mezzo di una delle seguenti modalità: e-mail, lettera raccomandata, o consegnata a mano, fax, mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile. Il Presidente comunicherà la convocazione dell'Assemblea prevalentemente via e-mail, tramite la mailing list dell'Associazione.
7. Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti – personalmente o per delega – almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti – personalmente o per delega – e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice.
8. Per la validità della costituzione dell'Assemblea straordinaria sarà necessaria la presenza – personalmente o per delega – di almeno 2/3 (due terzi) degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessaria la presenza – personalmente o per delega – di almeno metà più uno degli associati.
9. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea dovrà essere convocata in via straordinaria e occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea obbligano tutti i soci.

11. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, nomina un segretario, che ha il compito di verificare la regolarità della convocazione e la validità della costituzione dell'Assemblea, di verificare la validità delle eventuali deleghe, di redigere e trascrivere i verbali dell'Assemblea.
12. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati per la consultazione.

Art. 15 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

In seduta ordinaria

- determina i principi e le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo), deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- approva i regolamenti interni
- effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca gli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività redatto dal Consiglio Direttivo;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'articolo 20 dello Statuto;
 - nomina uno o più liquidatori.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito libro delle adunanze dell'Assemblea, a cura del presidente dell'assemblea e del segretario di assemblea, e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati per la consultazione.

Art. 16 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

1. Ciascun socio ha diritto ad un voto;
2. Ogni socio può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da un altro socio. Tuttavia, nessun socio può rappresentare più di 3 (tre) soci.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo, Funzionamento e Compiti

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali della stessa.
2. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea.
3. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea e i suoi componenti sono scelti, mediante elezione, fra gli associati senza alcuna discriminazione. Tuttavia, non possono ricoprire cariche all'interno degli

organi sociali, i soci enti pubblici territoriali, le società e gli enti da questi partecipati o autorità locali associate né coloro che ricoprono, e fin tanto che ricoprono, cariche elettive o di designazione all'interno di tali enti.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione.

4. Il Consiglio Direttivo può variare nel numero, da 3 (tre) a 5 (cinque).
5. I consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti, anche più volte.
6. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di esame e approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica.
7. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea ordinaria dei soci per eleggere un nuovo componente del Consiglio Direttivo.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a cura del Presidente con avviso personale contenente l'ordine del giorno (o.d.g.) consegnato alternativamente a mezzo e-mail, lettera raccomandata o a mano, tramite fax o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile, non meno di 8 (otto) giorni prima della adunanza; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.
9. Il Consiglio Direttivo può essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.
10. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
11. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
13. Per il funzionamento del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 del codice civile.
14. Il Consiglio Direttivo per il suo funzionamento nominerà il Presidente, Il Tesoriere e il Segretario, le cui funzioni saranno descritte successivamente.
15. Nella gestione ordinaria i compiti del Consiglio Direttivo sono:
 - predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
 - formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - fissare annualmente l'importo del contributo associativo;
 - deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del libro soci;
 - individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modifiche ed integrazioni, esperibili dall'Associazione;
 - deliberare l'esclusione dei soci (oltre ad eventuali provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
 - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
 - elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal medesimo Consiglio Direttivo);
 - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
16. Il Consiglio Direttivo, quando è convocato su istanza di almeno 2 (due) dei suoi membri, può discutere e approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti anche la revoca delle funzioni attribuite in

precedenza, attribuendole ad altri consiglieri sempre con la votazione approvata a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 18 – Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio. Al Presidente spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è eletto da quest'ultimo al suo interno, a maggioranza di voti.
2. Il Presidente dura in carica per tre anni.
3. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolte dal Vice Presidente.
4. Il Presidente è investito dal Consiglio Direttivo di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea dei soci, e ha i seguenti compiti e poteri:
 - rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - convocare l'Assemblea dei soci, presiederla – salvo diversa richiesta dei presenti secondo quanto disposto in merito – e curare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari;
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificare il rispetto dello Statuto;
 - sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
 - nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione.

Art. 19 Il Segretario

Il Segretario è uno dei componenti del Consiglio Direttivo e ha il compito di supportare il Presidente nello svolgimento delle funzioni amministrative, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 20 Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è uno dei componenti del Consiglio Direttivo e, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo; in particolare:
 - provvede alla riscossione delle quote di ammissione e delle quote associative annuali e di ogni altra entrata;
 - provvede al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;
 - mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci;
 - cura i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.
2. Il Tesoriere riveste il ruolo di soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa nella configurazione di comunità energetica e ad esso i membri della comunità demandano la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE).

Art. 21 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 22 Spese rimborsabili

1. Le spese che i componenti del Consiglio Direttivo e/o i soci anticipano per conto dell'Associazione e/o sostengono nello svolgimento delle proprie funzioni e nello svolgimento di attività finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo sociale devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Sono rimborsabili tutte le spese previste dal Consiglio Direttivo, per le quali venga prodotta a titolo esemplificativo e non esaustivo la seguente documentazione: scontrini e ricevute fiscali, fatture,

biglietti aerei, bus, treno, pedaggi autostradali. Per usufruire del rimborso spese, gli aventi diritto dovranno presentare al Consiglio Direttivo il modulo di rimborso spese (preparato dal Consiglio Direttivo) con allegate le eventuali fatture intestate all'Associazione e la documentazione necessaria. Il modulo di rimborso spese e tutti gli allegati saranno conservati per il tempo previsto dalla legge dal Tesoriere per il resoconto annuale e per tutte le verifiche necessarie.

2. Come stabilito dall'art. 17.4 Del Codice del Terzo Settore, ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 (dieci) euro giornalieri e 150 (centocinquanta) euro mensili.

Art. 23 Incompatibilità ed ineleggibilità

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del Governo Nazionale, del Parlamento Nazionale, del Parlamento Europeo, del Consiglio Regionale, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell'Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta comunale o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc.), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.
2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

TITOLO QUINTO - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Obbligazioni dell'associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Delle obbligazioni stesse i soci rispondono nei limiti delle loro quote.

Art. 25 - Modificazioni dello statuto

Il presente Statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione, riunita in via straordinaria.

Art. 26 - Regolamento interno e regolamenti delle configurazioni di comunità energetica

1. L'Assemblea approva il regolamento interno, che rimane valido a tempo indeterminato e comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.
2. Dato che una Comunità Energetica Rinnovabile può promuovere, organizzare e gestire configurazioni diverse di autoconsumo per ciascuna cabina primaria, sentiti i membri che condideranno l'energia per le diverse configurazioni verranno predisposti specifici regolamenti per ciascuna configurazione.

Art. 27 - Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci validamente costituita, con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. In caso di scioglimento la stessa Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio sociale e nomina uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere.

Art. 28- Trattamento dati personali

Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/03). Il titolare del trattamento è l'Associazione nella persona del Presidente. I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.

Art. 29 – Disposizioni transitorie norma di rinvio

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile e la normativa vigente.

Per le configurazioni di comunità energetica cui darà vita l'Associazione.

Caserta, 19/09/2024

Letto, approvato e sottoscritto

Giuseppe De Felice
Vincenzo Saverio
Silvio Fanti

Valentino Fanti

Mario Fanti

Alto

